

Codice A1607C

D.D. 1 luglio 2026, n. 492

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. - POZZOLO FORMIGARO (AL) - Intervento: realizzazione impianto fotovoltaico a terra e trasformazione di area boscata, in Strada Roveri, 4. - Autorizzazione Paesaggistica.



ATTO DD 492/A1607C/2026

DEL 01/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. – POZZOLO FORMIGARO (AL) – Intervento: realizzazione impianto fotovoltaico a terra e trasformazione di area boscata, in Strada Roveri, 4. - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla società Marcegaglia Buildtech Srl volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e

dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESPAE/12/2026A/A1600A

Rif. n. 3495/A1607C del 12/01/2026

Rif. n. 60792/A1607C del 20/04/2026

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32
Comune: POZZOLO FORMIGARO (AL)
Intervento: Realizzazione di impianto fotovoltaico a terra e trasformazione area boscata,
in strada Roveri, 4.
Istanza: MARCEGAGLIA BUILDTECH S.R.L.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC dal Proponente, Società Marcegaglia Buildtech Srl, in data 12/01/2026, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 20/04/2026,

considerato che, l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra composto da 4.644 moduli bifacciali di potenza unitaria 630 Wp, per una potenza complessiva di 2,93 MWp (Megawatt di picco), installati su strutture in acciaio ad inseguimento solare mono-assiale, previste con fondazione e pali battuti nel terreno, con altezza massima dei pannelli di 2,57 mt,

considerato inoltre che, il progetto prevede la trasformazione di una superficie boscata pari a 29,080 mq, posta a lato adiacente la Strada Roveri, l'area è inserita in un contesto produttivo classificato dal PRGC Area D1, circondata da capannoni industriali e infrastrutture varie, sito nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL),

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato inoltre che l'area interessata dal progetto, risulta soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art 142, comma 1, lett g) – territori coperti da foreste e boschi del D.lgs 42/2004,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

tenuto conto che, come documentato nella "relazione paesaggistica elaborato 1", le opere previste in oggetto risultano dall'esterno avere una visibilità limitata, in quanto si inseriscono in un contesto antropizzato, caratterizzato dalla presenza di volumetrie industriali (capannoni industriali), che ne dominano l'ambiente circostante, oscurandone la loro percezione, ad esclusione dell'unico punto dal quale l'impianto fotovoltaico risulta parzialmente visibile dalla viabilità pubblica, tratto a (lato ovest) della Strada Roveri, che si sviluppa per una lunghezza di circa 750 mt della Strada Roveri,

tenuto conto altresì che, l'impatto visivo dell'impianto sul tratto di Strada Roveri, da cui le strutture risultano parzialmente visibili, viene minimizzato in quanto è prevista la realizzazione di una fascia di mitigazione perimetrale lungo il lato ovest dell'area, che si sviluppa, così come riscontrato della documentazione progettuale presentata dal Proponente, con la messa a dimora di n. 576 esemplari di specie autoctone (cfr: Relazione Tecnico-Illustrativa integrativa - pag. 11),

preso atto che, a seguito delle richieste avanzate dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale, (nota prot 20378 del 09/02/2026), in cui si rilevavano elementi di criticità alla proposta di progetto presentata, veniva richiesto un approfondimento progettuale, *".....la scelta di trasformare tutto il bosco costituisce un elemento di possibile criticità progettuale, al fine di poter mantenere parte dell'equilibrio ecologico all'interno dell'area considerata, conservando gli elementi di naturalità esistenti. Pertanto, tale approfondimento dovrà considerare una maggiore compatibilità paesaggistica del progetto, che contempli la possibilità di mantenere una quota parte di bosco esistente che abbia caratteri di buona qualità, la cui superficie dovrà essere adeguatamente valutata e quantificata sulla base di un'attenta analisi, computata in coerenza alla zona nella quale vi sono attualmente più specie arboree presenti ed in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal vincolo di tutela contenute nelle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017. In alternativa, si propone una compensazione paesaggistica che preveda di ricostituire una parte di bosco in un area adeguata nel territorio del Comune di Pozzolo Formigaro (AL), oppure in altro Comune limi-*

trofo...”, la Società Proponente, dopo analisi e verifiche condotte da un tecnico agronomo, ha optato per la soluzione di ricostituire una parte del bosco, in un area limitrofa nel Comune di Pozzolo Formigaro, su un terreno di proprietà, così come riscontrato nella documentazione trasmessa (cfr. Relazione tecnico-illustrativa integrativa),

preso atto inoltre che, la Società Proponente, ha preso accordi con i tecnici del Comune di Pozzolo Formigaro (AL), sull'individuazione dell'area destinata ad accogliere il nuovo impianto boschivo di compensazione paesaggistica, identificata catastalmente, come porzione della particella 147 del Foglio 18 di Pozzolo Formigaro, di proprietà di Marcegaglia Buildtech S.r.l., con superficie destinata all'impianto boschivo pari a 4.000 mq (cfr. Relazione tecnico-illustrativa integrativa – pag 13),

considerato che, a seguito dell'approfondimento progettuale richiesto, la soluzione proposta ha apportato delle modifiche migliorative dal punto di vista paesaggistico, in quanto è stato previsto un intervento di compensazione paesaggistica mediante la realizzazione di una nuova area boscata (cfr: Elaborato 5 – Progetto di compensazione paesaggistica), inoltre, sono previste opere di mitigazione, che ne riducono la visibilità, in particolare dal lato strada Roveri, favorendo un migliore inserimento dell'impianto (cfr. Dettaglio opere di mitigazione in progetto),

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, a condizione che:

- sia realizzato l'intervento di compensazione paesaggistica, che prevede la realizzazione di una nuova area boscata nell'area limitrofa, sita nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL), così come indicato nei documenti integrativi ivi trasmessi (Cfr. “Progetto di compensazione paesaggistica” e - “tav 14 - Compensazione paesaggistica”);

- sia prevista la tinteggiatura della Cabina elettrica, con una cromia chiara nelle gamme delle terre naturali;

- sia sostituito il “Ciliegio selvatico” con il “Bagolaro”, ed inserire n. 20 piante di “Roverella” negli altri nuclei boscati;

- al confine con la superficie coltivata oltre la siepe di “Carpino bianco”, sia lasciata una fascia tampone erbacea di larghezza media di almeno 10 mt;

- a fine lavori sia trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione delle opere compensative, eseguite come da progetto approvato, allegando il piano di manutenzione delle opere secondo il crono programma indicato in progetto.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza Richiedente</i>	<i>ISTANZA FOTOVOLTAICO</i>
2	<i>Planimetria base catastale - Stato attuale e progetto</i>	<i>Elab.2</i>
3	<i>Planimetria su foto aerea – Stato attuale e progetto</i>	<i>Elab.3</i>

4	<i>Foto inserimenti</i>	<i>Elab.4</i>
5	<i>Relazione Paesaggistica</i>	<i>Relaz_Paesagg_Pozzolo_gen_2026.pdf</i>
6	<i>Elaborato di localizzazione progetto di compensazione paesaggistica - integrazioni</i>	<i>Tav 14-Compensazione paesagg(1)</i>
7	<i>Elaborato di progetto di compensazione paesaggistica - integrazioni</i>	<i>5 Prog compensazione paesaggistica marzo 2026(1)</i>
8	<i>Relazione tecnico Illustrativa -integrazioni</i>	<i>3 Relazione_Tecnico-Illustrativa</i>
9	<i>Relazione paesaggistica- integrazioni</i>	<i>2_Integr_Rel_Paesaggistica</i>
10	<i>Elaborato Piante e sezioni opere di mitigazione - integrazioni</i>	<i>Tav 10-Dettaglio opere di mitigazione(1)</i>
11	<i>Elaborato -Sezioni Stato di progetto - integrazioni</i>	<i>Tav 12-Sezioni STATO DI PROGETTO</i>
12	<i>Planimetria Ortofoto - Stato di progetto – integrazioni - integrazioni</i>	<i>Tav 7-Plan Ortofoto ATTU-PROG</i>
13	<i>Elaborato Sezioni Stato Attuale - integrazioni</i>	<i>Tav 11-Sezioni STATO ATTUALE</i>
14	<i>Relazione agronomo forestale - integrazioni</i>	<i>4 Relaz_Agronomo_Forestale marzo 2026(1)</i>
15	<i>Elaborato Sezioni comparate- integrazioni</i>	<i>Tav 13-Sezioni COMPARATA</i>
16	<i>Elaborato dettagli fotovoltaici in progetto - integrazioni</i>	<i>Tav 8-Particolare Fotovoltaico</i>
17	<i>Elaborato di dettaglio cabina elettrica in progetto - integrazioni</i>	<i>Tav 9-Particolare Cabina Elettrica</i>
18	<i>Planimetria stato attuale – progetto – comparata -</i>	<i>Tav 6-Plan ATTU-PROG-COMP</i>

	<i>integrazioni</i>	
19	<i>Relazione paesaggistica (1) - integrazioni</i>	<i>1 Relazione paesaggistica(1)</i>

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario Istruttore

Dr.ssa Anna Tancredi



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria, (data del protocollo informatico)

Alla

Regione Piemonte

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

Via Mora e Gibin, 4 - 28100 NOVARA

PEC: urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 67870 del 04/05/2026
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **POZZOLO FORMIGARO - (AL)**
Realizzazione impianto fotovoltaico a terra e trasformazione di area boscata
Strada Roveri, 4
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 04/05/2026
protocollo entrata richiesta n. 7028-A del 04/05/2026
RICHIEDENTE: Marcegaglia Buildtech S.r.l. | *Privato*
Privato
PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)
Parere per interventi in area a rischio archeologico nella Città di Pozzolo Formigaro (art. 40 bis delle NTA del vigente PRGC, in attuazione dell'art. 24 della L.R 56/1977 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO: **PARERE**
DESTINATARIO: Regione Piemonte - *Settore Urbanistica Piemonte Orientale* | *Pubblico*
ALTRO CONTENUTO:

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto da codesto Ente per intervento di *“realizzazione impianto fotovoltaico a terra e trasformazione di area boscata”* in Strada Roveri n. 4 a Pozzolo Formigaro (CN), per conto della ditta “Marcegaglia Buildtech S.r.l.”;

Considerato che l'intervento prevede la trasformazione di una superficie boscata pari a 29,080 mq, posta a lato adiacente la Strada Roveri in un contesto produttivo, ai fini di realizzare un impianto fotovoltaico a terra composto da 4.644 moduli bifacciali di potenza unitaria 630 Wp, per una potenza complessiva di 2,93 MWp (Megawatt di picco), installati su strutture in acciaio ad inseguimento solare mono-assiale, previste con fondazione e pali battuti nel terreno, con altezza massima dei pannelli di 2,57 mt,

Preso atto che detto impianto fotovoltaico sarà destinato all'autoproduzione a servizio dell'adiacente infrastruttura industriale;

Vista la documentazione tecnica trasmessa e verificate le diverse competenze per quanto attiene al progetto presentato, questa Soprintendenza, ai sensi delle norme richiamate, esprime le seguenti valutazioni:

TUTELA PAESAGGISTICA

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lett. g) *territori coperti da foreste e da boschi*, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nella tavola P2;

Preso atto dalla “Relazione Agronomica-Forestale” a firma del dott. Agr. Maurizio Zailo, che *“... La copertura arborea esistente: deriva da colonizzazione spontanea su suoli produttivi residuali; presenta struttura disomogenea, con limitato valore paesaggistico identitario; non costituisce elemento ordinatore del paesaggio agrario tradizionale; non definisce margini percettivi strutturati né quinte paesistiche di valore panoramico ... Il bosco di invasione oggetto di trasformazione è un robinieto, non governato ...”*;

Preso atto che oltre alla compensazione monetaria il richiedente ha proposto una compensazione paesaggistica tramite





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

ricostituzione di una parte del bosco nel medesimo territorio comunale di Pozzolo Formigaro, su un terreno di proprietà, e che detta Amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta di realizzazione di un'area boscata in prossimità del Cimitero Comunale;

Considerato che ai sensi 3 comma 1 lettera d) della Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, l'intervento in esame risulta ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto *Settore Urbanistica Piemonte Orientale* della Regione Piemonte in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art.146 del citato decreto, con la quale è stata verificata *“la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici”* ed espresso *“parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004”*, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia realizzato l'intervento di compensazione paesaggistica, che prevede la realizzazione di una nuova area boscata nell'area limitrofa, sita nel Comune di Pozzolo Formigaro (AL), così come indicato nei documenti integrativi ivi trasmessi (Cfr. *“Progetto di compensazione paesaggistica”* e - *“tav 14 - Compensazione paesaggistica”*);
- sia prevista la tinteggiatura della Cabina elettrica, con una cromia chiara nelle gamme delle terre naturali;
- sia sostituito il *“Ciliegio selvatico”* con il *“Bagolaro”*, ed inserire n. 20 piante di *“Roverella”* negli altri nuclei boscati;
- al confine con la superficie coltivata oltre la siepe di *“Carpino bianco”*, sia lasciata una fascia tampone erbacea di larghezza media di almeno 10 mt;
- a fine lavori sia trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione delle opere compensative, eseguite come da progetto approvato, allegando il piano di manutenzione delle opere secondo il crono programma indicato in progetto.

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, condividendo le prescrizioni espresse da codesto Ente.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Considerato che i moduli bifacciali a celle monocristalline N-type dell'impianto fotovoltaico saranno installati su strutture metalliche in acciaio ad inseguimento solare monoassiale (sistema tracker), con angolo di rotazione compreso tra - 60° e +60° e che le strutture sono concepite con fondazione a pali battuti nel terreno, senza realizzazione di platee continue in calcestruzzo, garantendo così la reversibilità dell'intervento e la minima impermeabilizzazione del suolo. L'impianto comprende inoltre una cabina elettrica prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato, di dimensioni pari a 6,18 x 2,48 metri con altezza di 2,62 metri, che ospiterà gli inverter, il trasformatore elevatore e i sistemi di protezione e controllo. La connessione alla rete elettrica di stabilimento avverrà tramite una linea in Media Tensione a 15 kV, con cavi interrati su un percorso di circa 180 metri all'interno dello stabilimento.

Considerato che gli interventi di scavo in progetto ricadono all'interno di un'area di rischio archeologico (*“(Aree di rilevanza archeologica, l.2, Aree a rischio archeologico)”* a norma dell'art. 40 bis delle N.T.A. del vigente P.R.G.C. di Pozzolo Formigaro,

Visti anche i dati provenienti da studi e attività di tutela evidenziano come nella zona interessata dai lavori, siano stati identificati elementi di interesse archeologico pertinenti all'occupazione del territorio in età romana in connessione alla centuriazione e al passaggio della via consolare *Via Aemilia Scaurii/ Via Julia Augusta* (cfr. Archivio Soprintendenza, dati Geoportale Nazionale per l'Archeologia).

Esaminati pertanto i dati archeologici a oggi noti e le opere di scavo in progetto, l'Ufficio scrivente valuta la sussistenza di un rischio che i lavori di scavo previsti possano intercettare strutture e depositi d'interesse archeologico, soprattutto in ragione dell'affioramento degli stessi anche a quote piuttosto superficiali;





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Tutto ciò premesso e valutato, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, allo stato attuale delle conoscenze, esprime **parere favorevole** all'esecuzione delle opere in argomento, subordinando tale parere al rispetto delle condizioni vincolanti qui di seguito dettagliate:

- si richiede che tutte le opere di scavo in progetto, anche di connessione dell'impianto fotovoltaico con la rete elettrica nazionale, siano sottoposte a controllo archeologico continuativo condotto con metodologia scientifica e, vista l'impossibilità di eseguire il controllo archeologico alle operazioni di battitura dei pali di sostegno dei moduli bifacciali, si richiede l'esecuzione di trincee preventive nell'area interessata dalla posa dei pali, battuti nel terreno, distribuite secondo un piano da concordare preventivamente con il funzionario archeologo responsabile di zona (dott. Simone G. Lerma), in modo da consentire di valutare l'impatto su elementi di interesse archeologico eventualmente presenti nel sottosuolo, senza oneri per questa Soprintendenza e secondo le indicazioni che l'Ufficio scrivente si riserverà di dare, ai sensi della normativa vigente, per una migliore documentazione della giacitura archeologica;

- detta attività di controllo sia effettuata da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244/2019) sotto la direzione scientifica dell'Ufficio scrivente e senza onere alcuno per il medesimo;

- sia comunicato con ragionevole anticipo (non inferiore a 10 giorni) a questo Ufficio (ns. riferimento: pec: sabap-al@pec.cultura.gov.it - peo: sabap-al@cultura.gov.it) il nominativo dell'operatore archeologo (ditta o professionista individuale) incaricato del servizio di controllo archeologico, con relativo cronoprogramma dei lavori, con particolare riferimento alla data di avvio delle operazioni di scavo, al fine di poter programmare l'attività ispettiva dei funzionari archeologi di questa Soprintendenza;

- al termine dell'intervento di controllo archeologico, dovranno essere consegnati gli eventuali reperti archeologici/paleontologici rinvenuti (ex lege di proprietà statale) e dovrà essere trasmessa la relazione finale archeologica, comprensiva di documentazione grafica, fotografica, schede di US e matrix, secondo le norme stabilite da questo Ufficio e vigenti al momento della consegna della documentazione archeologica (che includono la consegna attraverso la piattaforma RAPTOR <https://raptor.cultura.gov.it>); si precisa che detta documentazione è dovuta anche in caso di esito negativo del controllo archeologico, a comprova del rispetto delle prescrizioni dettate.

Si segnala fin d'ora che l'eventuale affioramento di contesti archeologici potrà comportare la necessità di valutare la compatibilità tra la realizzazione di quanto in progetto e la salvaguardia di depositi o strutture archeologiche tutelati dalla normativa vigente (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.). In tal caso potranno essere richieste verifiche, attraverso ampliamenti e/o approfondimenti degli scavi, per il completamento della documentazione o a tutela di quanto rinvenuto.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Accurti

*Documento firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

I responsabili dell'istruttoria

TUTELA PAESAGGISTICA *arch. Francesca Lupo*

TUTELA ARCHEOLOGICA *dott. Simone G. Lerma*

L'incaricato dell'istruttoria

arch. Simona Borla

